



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Prot. n.

Class.

Spett.le Fine Art Produzioni srl
via Limpetra n. 51
Augusta (SR)
fineartproduzionisrl@pec.it

Lettera inviata solo tramite e-mail.

Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c.6

D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D.Lgs 82/2005

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36/2023 finalizzato alla realizzazione di "Riprese video in occasione di monitoraggio dei Bronzi di Riace e dello scavo archeologico delle tombe ellenistiche della necropoli di palazzo Piacentini" - CIG: B11DCB9959 – Codice univoco R3IQ00 - Importo euro 15.200,00 (quindicimiladuecento,00 oltre IVA)

CONTRATTO

tra

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fiscale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Fabrizio Sudano

e

la ditta Fine Art Produzioni srl con sede legale in Augusta (SR) via Limpetra n. 51 partita IVA 01775950890, in persona del legale rappresentante Lorenzo Daniele CF DNLLNZ75M03A494Y PEC fineartproduzionisrl@pec.it

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)";

VISTO l'art. 4 c. 2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO lo Statuto del MArRC agli art. 4- in materia di attribuzioni del Direttore e art. 12 - in materia di Attività contrattuale;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 19 giugno 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI i decreti ministeriali rep. 51 e 53 del 9 febbraio 2024;

VISTO il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria repertorio decreti Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 e successivo contratto rep. 9 del 31 gennaio 2024 entrambi registrati dalla Corte dei Conti con n. 256 del 5 febbraio 2024;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto stipulato tramite piattaforma telematica mepa e le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Oggetto del presente appalto è la realizzazione di riprese video in occasione degli interventi di monitoraggio dei Bronzi di Riace e dello scavo archeologico delle tombe ellenistiche della necropoli di palazzo Piacentini al fine di garantire la documentazione degli interventi specificati.



Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'attività richiesta all'operatore economico si articolerà nelle seguenti prestazioni:

Realizzazione della documentazione fotografica e video per interventi di monitoraggio sui "Bronzi di Riace" (periodo da aprile a settembre 2024) così specificate analiticamente:

- Prestazione un video operatore professionista + un fotografo professionista per un totale di ca. 20 gg. lavorativi (15 gg. sedute di riprese + 5 gg. post-produzione);
- Utilizzo attrezzature fotografiche e video professionali, riprese video in 4k, con impiego di strumenti di ripresa speciali quali crane e/o drone e/o slider, illuminatori a led ove consentito;
- Montaggio di n. 5 videoclip della durata di 5 minuti circa che documentino l'attività svolta, comprensivi di interviste a specialisti del settore; montaggio di n. 1 video, della durata di 30 minuti circa, inteso come unione adattata dei precedenti video brevi realizzati; i montaggi saranno comprensivi di sottotitoli in italiano per non udenti;
- Consegna del girato integrale video e di tutti i file fotografici prodotti ad alta risoluzione, ai fini della documentazione delle attività di monitoraggio sala bronzi;
- Spese di viaggio, vitto e alloggio per tutta la durata del lavoro;
- Assicurazione responsabilità civile.

Realizzazione della documentazione fotografica e video delle operazioni di scavo archeologico della necropoli ellenistica di palazzo Piacentini (periodo maggio/giugno 2024) così specificate analiticamente:

- Prestazione un video operatore professionista + un fotografo professionista per un totale di ca. 12 gg. lavorativi (7 gg. sedute di riprese + 5 gg. post-produzione);
- Utilizzo attrezzature fotografiche e video professionali, riprese video in 4k, utilizzo di strumenti di ripresa speciali, illuminatori a led;
- Montaggio di un video di breve durata che documenti l'attività svolta, comprensivo di interviste a specialisti del settore e di sottotitoli in italiano per non udenti.
- Consegna del girato integrale video e di tutti i file fotografici prodotti ad alta risoluzione, ai fini della documentazione delle attività di scavo delle tombe ellenistiche;
- Spese di viaggio, vitto e alloggio per tutta la durata del lavoro;
- Assicurazione responsabilità civile.

Art. 3- Luogo e date dell'affidamento

1. Tutte le attività di riprese fotografiche e video oggetto del presente affidamento saranno svolte all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria al cui ingresso sono autorizzati gli operatori indicati preventivamente e nominativamente dalla ditta.

2. Le predette attività si svolgeranno nelle seguenti date del corrente anno:

monitoraggio dei Bronzi di Riace:

15 e 16 aprile

27, 28, 29 e 30 maggio

17 e 18 giugno

1, 2 e 3 luglio

16, 17 e 18 settembre.

operazioni di scavo archeologico della necropoli ellenistica di palazzo Piacentini:

n. 7 gg. di riprese da definire tra il mese di maggio e giugno, sulla base della pianificazione delle attività di scavo. Tali attività dovranno essere predisposte in continuo e costante raccordo con l'Amministrazione Appaltante che si riserva la facoltà di far apportare al programma prima e durante l'esecuzione dell'affidamento, le variazioni che riterrà più opportune alle azioni previste.

3. Tali variazioni potranno riguardare anche, a parità di costo, la quantità, la qualità o l'oggetto specifico dei singoli servizi.

Art. 4 – Prescrizioni a carico dell'operatore economico

1. La ditta, autorizzata all'ingresso nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni la cui osservanza è condizione imprescindibile di validità del presente contratto:

- Esclusivo utilizzo, per le riprese, delle attrezzature preventivamente concordate con il RUP.
- Dotazione per tutte le attrezzature utilizzate di protezioni idonee atte ad evitare danneggiamento alle strutture esistenti.

2. L'operatore economico si impegna ad osservare le indicazioni che verranno impartite dal personale incaricato alla tutela dei beni e alla sicurezza degli spazi.

3. L'operatore economico si impegna a consegnare al RUP con un congruo anticipo un elenco delle attrezzature che verranno utilizzate, congiuntamente alle relative schede tecniche.

4. L'operatore economico si impegna a fornire elenco nominativo dei componenti la troupe degli operatori che effettueranno le



riprese, i quali dovranno essere muniti di tesserino/pass per consentirne l'identificazione all'interno del Museo a cura al personale del MArRC.

5. La troupe dovrà avere cura degli spazi utilizzati che dovranno essere restituiti puliti (e nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento dell'accesso autorizzato) integri e liberi da persone o cose con lo smontaggio degli apparati tecnici utilizzati.

6. Le attività tecniche propedeutiche agli eventi andranno concordate dal punto di vista operativo con il Direttore dell'esecuzione Giuseppina Cassalia e dovranno svolgersi con modalità tali da non interferire né con le attività per le quali si richiedono le presenti riprese video né con eventuali altre attività in corso all'interno della struttura ed avendo cura di non ostruire in alcun modo le uscite di sicurezza dell'edificio.

7. L'affidatario si impegna a non utilizzare strumentazioni di ripresa diverse da quelle concordate ed espressamente autorizzate.

8. L'operatore economico si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità fisica del personale componente la troupe e si assume ogni responsabilità civile per eventuali danni a persone, cose e beni demaniali che potessero verificarsi nel corso delle riprese, con manleva per il MArRC.

9. Nel caso in cui si rendesse necessario, l'operatore economico si impegna a richiedere ed ottenere autonomamente eventuali credits autorizzativi all'uso di immagini o video realizzati da soggetti terzi, facendosi carico di eventuali spese.

10. La stipula del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente contratto.

Art. 5 - Prescrizioni in ordine alla paternità delle opere ed al loro utilizzo

1. Lo sfruttamento dell'opera finale è precluso all'operatore economico in qualsiasi sede (a titolo esemplificativo: cinematografica, televisiva, video on demand, home video, ecc.) e su broadcaster tradizionali salva la possibilità di una espressa e dettagliata richiesta di uso da parte dell'operatore economico subordinata alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione ed al rilascio della relativa concessione ai sensi della normativa di riferimento.

2. È sancito il divieto di ogni ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata.

3. L'operatore economico si impegna a cedere al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tutti i diritti di utilizzazione derivanti dall'attività commissionata, compresi i diritti connessi ossia il diritto esclusivo di riproduzione dei video e delle fotografie. In applicazione della normativa di riferimento l'uso da parte dell'operatore economico del materiale video-fotografico prodotto è subordinato ad espressa richiesta all'Amministrazione che si riserva di rilasciare la relativa concessione ai sensi del Codice dei beni culturali in relazione alla tipologia di uso.

4. L'operatore economico si impegna altresì a consegnare alla committente tutto il girato anche se non utilizzato per l'opera finale.

Art. 6 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. I rapporti tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'affidatario saranno regolati:

- dalle clausole del Contratto;
- da quanto previsto nell'Offerta presentata in sede di trattativa;
- dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii;
- dal D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.
- dal D.M.108 del 21 marzo 2024
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.

2. Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

3. In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto o dal verbale di avvio dell'esecuzione, in caso di esecuzione anticipata, e avrà durata di 10 mesi.

2. L'amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e nei casi di cui all'art. 17 comma 8 del medesimo decreto.

3. Le attività previste in affidamento, dovranno essere svolte interamente a cura e carico dell'Affidatario.

4. Le attività oggetto del presente affidamento devono essere svolte in stretto e costante coordinamento con l'Amministrazione Appaltante. In ogni caso, l'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, relative all'esecuzione dell'affidamento, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Appaltante.



5. L'Affidatario riconosce all'Amministrazione Appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell'affidamento. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Appaltante di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione del personale dell'Affidatario, non comportano alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione medesima.
6. L'Affidatario si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Appaltante di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione delle attività stesse.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo per un importo complessivo di euro 15.200,00;
2. Il corrispettivo, come risultante dall'offerta, si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto e dei servizi di cui agli artt. 1, 2 e 3.

Art. 9 – Aumento o diminuzione contrattuale

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'affidatario vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

Art.10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, qualora non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il RUP, anche tramite i propri collaboratori, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L'Amministrazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Contratto, l'Affidatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate entro il termine indicato dall'Amministrazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali previste. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non libereranno l'affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti al Contratto.
3. La Stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 12 – Modifica del contratto

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'operatore economico, della situazione originaria preesistente.
3. Per la modifica del contratto in corso di esecuzione, si rinvia all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
4. In caso di richieste di intervento straordinario verrà effettuata una valutazione ad hoc su richiesta del Museo. Per ulteriori modifiche e/o integrazioni di carattere straordinario, modifiche sostanziali al sito o sviluppo di software, il Museo ha la possibilità di richiedere un monte ore da utilizzare per ogni esigenza.

Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto

1. L'affidatario esegue in proprio il servizio compreso nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 14 – Garanzie definitive e dichiarazioni ditta

1. La ditta, tenuta al versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo offerto, ha presentato bonifico bancario n. INTER20240410BOSBE462257869 per un importo pari ad euro 760,00;
2. il presente contratto fa seguito alla regolare produzione da parte della ditta della seguente documentazione:



- Dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione del legale rappresentante e documento di identità;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto;
- polizza assicurativa per danni a terzi.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante tre quote intermedie a saldo delle attività intermedie da concordare con il RUP per un importo di euro 5.000,00 la prima quota; euro 5.000,00 la seconda quota ed euro 5.200,00 l'ultima quota;
2. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica in modalità split payment, solamente in presenza di DURC regolare, e comunque dopo che l'Amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione.
3. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Contratto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Affidatario in ragione del presente affidamento.
5. Al fine del pagamento l'operatore economico dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.
6. La fatturazione dovrà essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito www.fatturapa.gov.it) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

Cod. Fiscale 92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio è R3IQ00

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di esecuzione dell'appalto.

Art. 18 – Sicurezza

1. la ditta s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. L'affidatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'affidatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L'Affidatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione delle clausole del presente Contratto, solleva l'Amministrazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta amministrazione e/o dell'affidatario stesso e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente affidamento.
6. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.



7. Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea. L'Affidatario si impegna, ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle clausole contrattuali.

Art. 19– Penali

1. Il RUP, anche avvalendosi dei propri collaboratori, effettuerà le verifiche di conformità del servizio, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano il servizio, e in conformità a quanto ordinato.
2. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.
4. In caso di parziale svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente contratto, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.
5. Qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere l'affidamento del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserva alcuna.
6. In caso di inadempimento per cause di forza maggiore non saranno applicate le penalità, per il tempo strettamente necessario a rimuovere la causa.
7. Il RUP, con nota indirizzata alla Stazione Appaltante, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.
8. L'applicazione delle penali è comunque preceduta da regolare contestazione scritta, trasmessa all'operatore economico dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta per PEC. Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a gg. 3 (tre) lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il RUP, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, proporrà alla Stazione Appaltante l'applicazione della penale prevista.
9. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.
10. Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 20 – Recesso e risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico a mezzo PEC nei seguenti casi:

- inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- perdita, in capo all'operatore economico, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. gs. n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni qualvolta, nei confronti dell'operatore economico o dei componenti della società, o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.



2. Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 3 giugno 1998 n.252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggiore danno.

3. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante della ditta, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

4. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

5. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'operatore economico ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto che sarà stipulato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 21 – Esecuzione in danno

1. Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso con addebito dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della stessa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22 – Riservatezza del contratto

1. Il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l'operatore economico non può divulgare notizie, disegni e fotografie o documenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente affidamento né autorizzare terzi a farlo.

Art. 23- Foro competente

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

2. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023. E' escluso il deferimento al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del d.lgs. 36/2023.

3. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) i dati di contatto del titolare sono i seguenti: (pec) – man-rc@pec.cultura.gov.it

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Ministero della Cultura ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail MArRC: man-rc@cultura.gov.it

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l'affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente da Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai



sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

2. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs.196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 25 – Spese e imposte

Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell'Affidatario, ad eccezione di quanto per legge fa carico all'Amministrazione Appaltante.

Al presente contratto no si applica l'imposta di bollo in linea con quanto previsto dalla normativa del nuovo codice degli appalti

Art. 26 – Responsabile unico del progetto DEC e contatti

Responsabile Unico del Progetto è il direttore Fabrizio Sudano: fabrizio.sudano@cultura.gov.it;

Direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Giuseppina Cassalia: giuseppina.cassalia@cultura.gov.it.

Il responsabile dell'istruttoria
concetta.flocari@cultura.gov.it

Per accettazione
ditta Fine Art Produzioni srl

Il Direttore
dott. Fabrizio Sudano

La ditta affidataria dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta accetta espressamente e senza riserve, a norma degli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate:

Art. 2 – (Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell'attività)

Art. 4 – (Prescrizioni a carico dell'operatore economico)

Art. 5 – (Prescrizioni in ordine alla paternità delle opere ed al loro utilizzo)

Art. 9 – (Aumento o diminuzione contrattuale)

Art. 11 – (Controlli sull'esecuzione del contratto)

Art. 18 – (Sicurezza)

Art. 19 – (Penali)

Art. 20 – (Recesso e risoluzione)

Art. 21 – (Esecuzione in danno)

Per accettazione
ditta Fine Art Produzioni srl

